

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI

Art. 1 – Disposizioni Generali - Finalità.

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico – motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità naturalistiche dei parchi e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate al gioco dei bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e delle persone che frequentano i parchi pubblici comunali, tutelare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e dei siti storici.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale e della Chiesa: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, argini e scarpate di fossati non consortili, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica. I parchi pubblici, siti nel territorio del Comune di Bienno, sono:

- a. Parco Oldofredi, annessa Piazza Benvenuto Mendeni ed area antistante il Teatrino;
- b. Parco Dosso;
- c. Parco di Cristo Re;
- d. Parco di San Pietro in Vincoli;
- e. Parco di Via Monte Fles dedicato ai “Piccoli Angeli di Bienno”;

Art. 3 – Orari.

Con apposita ordinanza sindacale saranno individuati gli orari di apertura e di chiusura dei precitati Parchi.

Art. 4 – Divieti.

E' vietato, in relazione a:

- a) Verde: calpestare o comunque danneggiare le aiuole, il verde delineato e le piante; affiggere alle alberature cartelli, manifesti; conficcare pali, picchetti e simili; raccogliere ed asportare fiori, bulbi, terriccio ecc..
- b) Strutture: danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture e le attrezzature presenti; adibire le panchine a giacigli – salvo per motivi di salute (malore o svenimento) – o salire su di esse con i piedi.
- c) Incendi: accendere fuochi od utilizzare fiamme; abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti.
- d) Rifiuti: abbandonare e/o non conferire in maniera differenziata negli appositi contenitori rifiuti solidi o liquidi, e comunque inquinare il suolo e le acque.
- e) Comportamenti: schiamazzare, disturbare o recare molestie ai frequentatori del parco ed al vicino; ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree; soddisfare i propri bisogni fisiologici; usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile; trattenersi all'interno del Parco oltre l'orario di chiusura; nudismo, atti osceni o comunque contrari alla pubblica decenza e non consoni alla presenza di minori; bere bevande alcoliche.
- f) Attività: svolgere spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, ricreative ecc.; emettere rumori, ascoltare musica ad alto volume od utilizzare strumenti musicali amplificati; campeggiare, pernottare, cucinare cibi in aree non attrezzate.

- g) Animali:** abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; introdurli nelle aree, con eccezione per gli animali di compagnia, che dovranno essere tenuti in braccio o con guinzagli dallo sviluppo non superiore a mt. 1,50, con espressa esclusione delle zone destinate ai giochi dei bambini. Il conduttore deve responsabilmente vigilare al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti, nonché asportare gli escrementi dell'animale a lui affidato, procedendo qualora le circostanze lo richiedano all'allontanamento dell'animale dal Parco; nello specifico per quanto riguarda i cani si richiama il regolamento comunale all'uopo approvato.
- h) Veicoli:** circolare con veicoli a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, nonché delle macchine dei bambini minori di anni 8, sotto la responsabilità e stretta sorveglianza delle persone che li hanno in custodia.
- I velocipedi possono circolare solo se condotti a mano, con esclusione di quelli condotti da bambini minori di anni 8 e parcheggiati negli appositi spazi od in disparte; i monopattini e similari potranno circolare in Piazza Benvenuto Mendini e nell'area antistante il Teatrino.
- È disposta la velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

Art. 5 – Uso strutture e limitazioni – attività consentite e modalità.

È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano le aree pubbliche di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, all'insegna del rispetto verso le persone, la natura e le attrezzature installate.

Aree gioco: le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo da bambini di età non superiore ad anni 10, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice e reso noto al pubblico con apposita targhetta collocata sul gioco stesso. È consentito il “gioco del pallone” esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate, fatta eccezione per i bambini minori di anni 8 che utilizzino palloni “leggeri / morbidi” (non impiegati nelle competizioni di calcio, pallavolo, basket, rugby, baseball, golf, ecc.). Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

Aree pic-nic: è consentito effettuare pranzi al sacco all'interno dei parchi di cui all'art. 2 lettere **b), d)**. È consentito cucinare cibi nelle aree appositamente attrezzate per effettuare grigliate e barbecue – utilizzando le piastre presenti o poggiando su di esse le proprie – previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del gestore-custode dell'area, con le seguenti modalità:

1. è rilasciata in base all'ordine cronologico di arrivo/richiesta;
 2. prevede il versamento di una cauzione, da parte del richiedente, a garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto conferimento differenziato dei rifiuti;
 3. prevede, altresì, il pagamento di una tariffa giornaliera, commisurata al numero dei beneficiari.
- Le tariffe di cui ai summenzionati punti 2 e 3, saranno stabilite dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del gestore/custode dell'area.

Art. 6 – Eccezioni - Deroghe.

Costituisco eccezione alle disposizioni contenute agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento, le attività intraprese ed esercitate dai gestori dei Parchi (fatte salve le necessarie autorizzazioni), quelle espressamente autorizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Costituiscono eccezione alle limitazioni di cui all'art. 4 lettera **h)** i veicoli: comunali; di Polizia e d'emergenza; per servizi di pubblica utilità (es. Telecom, Enel ecc); utilizzati per la manutenzione / pulizia del Parco; a servizio dei gestori/custodi e di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico delle merci. Costituiscono, altresì, eccezione alle limitazioni di cui all'art. 4 lettera **g)** gli animali: comunali; di Polizia e d'emergenza, e nell'ambito di manifestazioni autorizzate.

Art. 7 – Sanzioni.

Salvo diversa disposizione di Legge e fatta salva l'azione penale, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e per la violazione alle disposizioni contemplate nei provvedimenti autorizzatori, si applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

A seconda delle violazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegirà la sanzione accessoria:

- a. del ripristino dei luoghi (in relazione all'art. 4 lettera a), b), c) e d)).
- b. della cessazione del comportamento scorretto e/o dell'attività intrapresa senza autorizzazioni od in violazione delle stesse (in relazione all'art. 4 lettera e), f), g) e h) ed all'art. 5).
- c. dell'allontanamento dai luoghi di colui che resosi artefice delle violazioni, persista in tal condotta (in relazione all'art. 7 lettera a) e b)).
- d. del sequestro cautelare, ai fini della successiva confisca, dei materiali ed attrezzature oggetto della violazione per colui che resosi artefice delle violazioni, persista in tal condotta (in relazione all'art. 4 lettera f), g) e h) ed all'art. 5).
- e. del risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Comunale (in relazione all'art. 4 lettera a), b), c) e d)).
- f. dell'applicazione del dettato di cui all'art. 650 del codice penale, nei casi di inottemperanza all'ordine impartito dall'autorità (in relazione all'art. 7 lettera a), b) e c)).

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n°689/1981 e s.m.i..

Art. 8 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente Regolamento Comunale.

La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'osservanza del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli altri organi di Polizia territorialmente competenti, che nell'espletamento delle proprie attività potranno avvalersi di sistemi di videosorveglianza.

Art. 9 – Disposizioni finali.

Si intende abrogata ogni ordinanza o disposizione regolamentare emessa precedentemente ed in contrasto con il presente Regolamento.